F29-3_Trasmissione Atti TNA
In vigore dal 31 Agosto 2009

Italia Coni

# TRIBUNALE NAZIONALE ANTIDOPING

Prot. n. 1004 /TNA/MS

Roma, 8 OTT. 2010

*Trasmissione via fax*
*n. 050.43586*

**Egr. Sig. Alessandro Colò**
**elettivamente domiciliato**
**c/o Avv.ti Max Giordano Marescalchi e**
**Gianluca Vecchio**
Via S. Martino, 51
**56125 PISA**

*Trasmissione via fax*
*n. 7216*

Spett.le
**U.P.A. C.O.N.I.**

*Trasmissione via fax*
*n. + 41.21.343.43.41*

Spett.le
**W.A.D.A.**

*Trasmissione via fax*
*n. + 41.24.468.58.12*

Spett.le
**U.C.I.**

*Trasmissione via fax*
*n. 7958*

Spett.le
**F.C.I.**

*Raccomandata a/r*

Spett.le Società
**Team ISD Neri**
Viale Vittorio Veneto, 31
**51100 PISTOIA**

Allegata alla presente, si trasmette la motivazione della decisione n. 80/2010 inerente al procedimento disciplinare relativo al Sig. Alessandro Colò, deliberata in data 8 ottobre 2010 dal Tribunale Nazionale Antidoping (T.N.A.) del C.O.N.I., al termine della camera di consiglio.

Distinti saluti

**IL SEGRETARIO**
**Avv. Massimiliano Svampa**

All. n. 1

0636857786

Italia Coni



# TRIBUNALE NAZIONALE ANTIDOPING

**N. 80/2010**

così composto:

| | | |
|---|---|---|
| **Dott.** | **Francesco Plotino** | **Presidente** |
| **Avv..** | **Luca Fiormonte** | **Vice Presidente Relatore** |
| **Dott.** | **Luca Amato** | **Componente Giuridico Ordinario** |
| **Avv.** | **Silvia Chiappalupi** | **Componente Giuridico Ordinario** |
| **Avv.** | **Luigi Di Maio** | **Componente Giuridico Ordinario** |
| **Dott.** | **Antonio Matella** | **Componente Giuridico Ordinario** |
| **Prof.** | **Ercole Brunetti** | **Componente tecnico n. v.** |
| **Prof.** | **Marcello Chiarotti** | **Componente tecnico n. v.** |

## DECISIONE

Sul deferimento proposto dall'UPA nei confronti del sig. Alessandro Colò.

~~~~~

In data 21 maggio 2010, l'atleta Alessandro Colò, nato a La Spezia il 16/5/1986, tesserato per la società Team ISD Neri, affiliata alla Federazione Ciclistica Italiana, veniva riscontrato positivo per la presenza di Clenbuterolo nel campione biologico prelevato per il controllo antidoping in competition, disposto dall'UCI a Mexico City il 25/4/2010. La stessa UCI comunicava la sospensione provvisoria dell'atleta dall'attività sportiva fino all'esito del dibattimento.

Il sig. Colò, non appena ricevuta la comunicazione della positività, richiedeva l'effettuazione delle controanalisi che erano svolte dal laboratorio di Los Angeles il 15/6/2010, confermando la positività delle prime analisi.

L'UPA, convocava l'atleta per il giorno 30/6/2010. All'audizione, il Sig. Colò dichiarava di aver fatto analizzare gli integratori assunti dai quali non risultava la presenza del Clenbuterolo, nonché di essere stato l'unico atleta sottoposto a controllo antidoping durante il giro del Messico. Riferiva che il 24 aprile aveva cenato in albergo insieme ad altri sei compagni di squadra e di aver mangiato della carne di vitella e che si riservava di produrre documentazione in merito alla presenza della sostanza della carne messicana all'epoca della positività.

L'atleta faceva successivamente pervenire una relazione del dott. Pieraccini con la quale quest'ultimo rilevava: come il Colò fosse in possesso di una esenzione TUE per il Salbutamolo (sostanza avente effetti analoghi al clenbuterolo) e come per il clenbuterolo non esista una soglia e, quindi, la mera presenza della sostanza sia sufficiente per denunciare una positività per il laboratorio che la rinviene in sede di analisi. Il dott. Pieraccini continuava rilevando come il clenbuterolo fosse una sostanza che viene utilizzata al fine di implementare le prestazioni sportive per le sue proprietà farmacologiche, che lo fanno accomunare agli anabolizzanti. Non è necessario, continua
~~~~~

il perito dell'atleta, che la sostanza de quo venga assunta per periodi molto prolungati e che non ha nessuna utilità ai fini del doping se non assunto con una certa regolarità. Continua il dott. Pieraccini rilevando come il clenbuterolo agisca farmacologicamente anche a dosi assai ridotte, ma che tende ad essere trattenuta dall'organismo in minima percentuale e che sembra assai difficile che il Colò possa aver fatto ricorso alla sostanza a scopo dopante per un trattamento prolungato, visto che risultò non positivo a tutti gli altri controlli su di lui effettuati nei mesi precedenti il giro del Messico. Ciò anche in virtù della bassa concentrazione riscontrata (circa 0,2ng\ml).
Concludeva il dott. Pieraccini, sostenendo che a suo parere fosse difficile giustificare un uso a scopo dopante del clenbuterolo in modo consapevole da parte del Colò, in quanto un uso prolungato della sostanza lo avrebbe fatto risultare positivo ai controlli antidoping precedenti. Inoltre, egli riportava una serie di scritti di letteratura scientifica in ordine alla sostanza in questione e sosteneva come non potesse escludersi una contaminazione delle carni messicane assunte dall'atleta; infatti, piccoli dosi come quelle riscontrate nel Colò sono compatibili con la mancanza di sintomi collaterali che, invece, un massiccio uso della sostanza avrebbe provocato nell'atleta.
Con atto del 28\7/2010, l'UPA deferiva l'atleta a questo Tribunale, chiedendo l'applicazione della sanzione della squalifica da ogni attività agonistica per il periodo di un anno, ai sensi degli articoli 293 e 297, 195 e 275 del regolamento antidoping dell'UCI e, quindi, con la condanna del Colò al pagamento dei costi relativi alla gestione del risultato e delle controanalisi, secondo quanto sarà determinato dalla Federazione Internazionale.
Argomentava l'UPA in via preliminare, come l'atleta avesse fornito una tesi che possa assumere i caratteri della possibilità\probabilità delle modalità di assunzione della sostanza de quo. Inoltre, sia la bassa quantità riscontratagli e la TUE in suo possesso, costituissero tutti elementi tali affinché al Colò potesse applicarsi la riduzione della sanzione, ai sensi dell'articolo 297 del regolamento UCI, anche in verosimiglianza con una recente sentenza del TAS nel caso HARDY, che aveva analizzato un caso di clenbuterolo.
La richiesta di applicazione della sanzione per un anno, era comunque giustificata dall'UPA sul presupposto che la probabilità dell'assunzione era comunque inficiata dal fatto che a nessun altro atleta, sottoposto a controllo quello stesso giorno, fosse stata riscontrata la presenza di clenbuterolo e, poiché altri team avevano soggiornato nello stesso albergo e mangiato la stessa carne, anche altri ciclisti sarebbero risultati positivi per la medesima sostanza.
Con memoria del 16\9\2010, la difesa dell'atleta rilevava come il caso del Colò potesse rientrare nella fattispecie prevista dall'articolo 10.5.1 del codice Wada. La difesa specificava come nel caso inispecie non vi fosse alcuna responsabilità da parte dell'atleta, il quale aveva preso tutte le precauzioni per evitare qualsiasi problema relativo al cibo da ingerire durante il soggiorno messicano, avendo scelto un albergo di primario livello al fine di evitare qualsiasi problematica relativa all'igiene e\o contaminazione, incluse quelle alimentari. Secondo la difesa, di certo il Colò non poteva non mangiare della carne in un Giro impegnativo fisicamente e la circostanza che ad altri atleti non fosse stata riscontrata la presenza di clenbuterolo non era prova di alcunché.

Concludeva, pertanto, per la totale assenza di colpa da parte del Colò e, quindi, affinché fosse rigettata la richiesta di squalifica contenuta nel deferimento dell'UPA.
All'udienza del 30/9/2010 il difensore dell'atleta ha depositato alcuni documenti dai quali si evince che il Giunti avrebbe percepito dalla propria società solo due emolumenti, essendo stato sospeso anche dalla propria società dopo la sospensione. Inoltre, ha dichiarato di non effettuare più alcuna attività lavorativa, se non saltuaria, e che versa in condizioni economiche precarie.

~~~~~

Il deferimento può trovare accoglimento essendo fondato.
In primis non è contestata dall'atleta la positività a lui riscontrata che è stata acclarata anche dalle controanalisi, ma solo l'assenza od esenzione di colpa.
Ne consegue che questo Collegio dovrà verificare se esistano gli estremi affinchè possa essere applicato l'articolo 10.5.2 del Codice WADA o, come chiede l'atleta, l'articolo 10.5.1.
Ha sostenuto il Colò come egli abbia fatto tutto il possibile per evitare di incorrere in un'infrazione per mezzo di sostanze od alimenti contaminati.
Orbene, è fatto notorio ed ammesso proprio indirettamente dal Colò, che egli sapesse dei pericoli ai quali andava incontro correndo in un Paese come il Messico, inclusi quelli relativi all'igiene ed alla contaminazione alimentare, tanto è vero che scelse un albergo di elevata qualità. Inoltre, il consulente tecnico Dott. Pieraccini nominato dall'atleta, ha riportato come la contaminazione di carne distribuita in Messico fosse fatto altamente noto; in particolare della diffusione del clenbuterolo negli allevamenti dello Stato centro-americano, addirittura fin dall'anno 2002. Lo stesso Consulente tecnico dell'atleta, ha riportato sia siti Internet e sia letteratura scientifica relativa alla diffusione dell'uso illecito del clenbuterolo negli allevamenti messicani.
Ne consegue che il Colò non solo sapeva a cosa andava incontro, ma, in ogni caso, avrebbe dovuto prestare grande attenzione, anche superiore alla normale attenzione, nel momento in cui ha ingerito carne prima della gara.
Né, dall'altra, è condivisibile la teoria dell'atleta secondo il quale l'assunzione della carne fosse necessaria per affrontare la gara, essendo oramai note, sia in commercio e sia consultando un medico sportivo, l'esistenza di sostanze equipollenti che possono sostituire l'assunzione di carne.
La responsabilità dell'atleta è, quindi, evidente e, comunque, di certo non sono ravvisabili gli elementi per l'applicazione dell'assenza di responsabilità statuita dall'articolo 10.5.1.
Il Collegio deve, quindi, analizzare se esistano le condizioni per l'applicazione dell'articolo 10.5.2, al di là della richiesta dell'UPA che, nel caso inispecie, ha richiesto la squalifica per un anno, giustificandola sul presupposto che la riferita assunzione di carne da parte del Colò fosse compatibile con la ricostruzione storica riferita dall'atleta e che, comunque, la probabilità dell'assunzione era inficiata dal fatto che in nessun altro atleta era stato riscontrata la presenza di clenbuterolo.
Il Collegio non concorda con la ricostruzione giuridica effettuata dall'UPA in quanto, se così fosse, vi sarebbe l'applicazione dell'articolo 3.1 del Codice WADA.
In realtà, l'articolo 10.5.2 ben può essere ravvisabile nel caso inispecie sul presupposto della modica quantità di sostanza vietata riscontrata nell'atleta, compatibile con l'assunzione di una quantità di carne ingerita dal Colò, unita a quanto in precedenza
~~~~~

narrato in ordine alla particolare attenzione che l'atleta avrebbe dovuto mostrare proprio sull'alimento che stava ingerendo al momento del pranzo, per i noti motivi in ordine alla contaminazione della carne messicana, fatto a lui noto anche prima del giro del Messico tanto da indurlo, con la squadra, a prendere un albergo di elevata qualità che lo avrebbe potuto garantire anche da contaminazioni alimentari.
Le due circostanze, inscindibili, concretano gli estremi per l'applicazione dell'articolo 10.5.2, atteso, inoltre, che sia la pronta ammissione del Colò di come la sostanza era penetrata nel proprio corpo e sia il plausibile nesso di causalità tra danno (assunzione della carne) ed evento (positività al clenbuterolo), rientrano nella fattispecie della colpa o negligenza non significativa, ovvero di un grado di colpevolezza limitato.
Per quanto riguarda la sanzione economica, allo stato degli atti il Collegio non conosce gli emolumenti relativi al costo delle controanalisi, per cui non può applicare alcuna sanzione al riguardo.
Ne consegue, quindi, che il Colò deve essere condannato al pagamento solo della somma di 1.000,00 franchi svizzeri relativa ai costi di gestione del risultato.

**P.Q.M.**

Il Tribunale Nazionale Antidoping, nel procedimento disciplinare a carico dell'atleta Alessandro Colò, dichiara l'atleta medesimo responsabile di colpa non significativa ai sensi dell'art. 10.5.2 del Codice WADA e lo condanna alla squalifica per anni 1 con decorrenza dal 21 maggio 2010 e scadenza al 20 maggio 2011.
Dichiara la invalidazione del risultato agonistico conseguito nella competizione del 25 aprile 2010 durante il Tour del Messico.
Condanna inoltre il Colò al pagamento dei costi di gestione del risultato nella misura di 1000 franchi svizzeri.
Dispone che la presente decisione sia comunicata all'interessato, all'UPA, alla WADA, alla U.C.I., alla F.C.I. e alla Società di appartenenza all'epoca dei fatti (Spett.le Società Team ISD Neri).
Riserva per il deposito della motivazione il termine di giorni 30.
La presente decisione viene affissa all'Albo delle decisioni del TNA per giorni 2 (due).

Roma, li 8 ottobre 2010

**IL VICE PRESIDENTE ESTENSORE**
**Avv. Luca Fiormonte**

**IL PRESIDENTE**
**Dott. Francesco Plotino**